

Calamità naturali: sospensione dell'attività e supporto al reddito

In caso di calamità naturali la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa comportano il diritto ai seguenti trattamenti: per le imprese destinarie della Cig ordinaria spetta l'intervento dell'integrazione salariale secondo le regole disciplinate dalla legge n. 164/1975 e n. 240/1984; per le imprese non beneficiarie di tale ammortizzatore non è previsto per legge alcun strumento di supporto al reddito, salvo che intervengano provvedimenti *ad hoc* ad assicurare, temporaneamente, l'erogazione di un'indennità di sostegno.

Cassa integrazione guadagni ordinaria

L'integrazione salariale spetta in caso di sospensione/riduzione dell'attività produttiva a favore dei lavoratori dipendenti con qualsiasi numero di dipendenti occupati da: imprese del settore industriale; imprese edili e lapidee dell'industria e dell'artigianato; imprese agricole e cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o zootecnici. All'interno delle predette imprese sono comunque esclusi dal beneficio gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e i dirigenti. L'integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione entro i limiti del massimale e viene erogata senza il limite di durata massima che opera per gli altri casi di ricorso alla Cig, trattandosi di un evento oggettivamente non evitabile (Inps, messaggio n. 57684/1975). Per tutte le altre imprese al di fuori del campo di applicazione della Cig ordinaria non esistono strumenti generali di sostegno al reddito quando intervengano calamità naturali, salvo che vengano di volta in volta deliberati da provvedimenti specifici (ad es., per l'eruzione dell'Etna del 2001, Ordinanza del Ministro dell'interno n. 3145 del 25 luglio 2001 e circolare Inps n. 100/2002). Non è possibile quindi svolgere considerazioni di tipo specifico, potendo al massimo sottolineare alcuni punti fermi che, di solito, intervengono nelle ordinanze a sostegno del reddito di chi ha perso il lavoro o la propria abitazione:

- 1) i lavoratori devono essere residenti nei comuni individuati dalle predette ordinanze, in quanto colpiti dall'evento straordinario;
- 2) l'intervento economico spetta sia che la sede di lavoro si trovi nel comune colpito dalla calamità, sia che il lavoratore si trovi nella condizione di dovere sospendere la prestazione lavorativa a causa dei gravi danni della propria abitazione.

Sospensione dell'attività e retribuzione

Nei casi di sospensione dell'attività per calamità naturale opera la Cig ordinaria oppure l'ammortizzatore specifico eventualmente disposto per fronteggiare la situazione di emergenza. Al di fuori di questi casi, il datore di lavoro non ha, in generale, l'obbligo di pagare la retribuzione al lavoratore: infatti il datore può in generale sospendere la prestazione e la retribuzione unilateralmente per impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore, che deve dimostrare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 7300/2004).

Indennità di disoccupazione

Nei casi di sospensione per calamità spetta l'indennità di disoccupazione con requisiti normali o ridotti recentemente introdotta dall'art. 19, legge n. 2/2009, dato che nella nozione di sospensione l'Inps (messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009, in *Guida al Lavoro* n. 14/2009, pag. 62) ha incluso, oltre a quelli classici legati ad andamenti economici, anche gli eventi imprevisi ed improvvisi.

Settore agricolo

Sono destinatarie della normativa sulla Cig speciale agricoltura (legge n. 457/1972, art. 8) le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola (art. 2135 c.c.) comprese cooperative agricole di lavoro, con esclusione di quelle che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa prevista per l'industria. La Cig speciale agricola interviene a favore dei lavoratori a tempo indeterminato occupati per oltre 180 giornate annue, al verificarsi dei seguenti eventi (legge n. 457/1972, art. 8, comma 1): intemperie stagionali; altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori; - eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle aree che devono essere individuate dalle Regioni. **Pietro Gremigni**